

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 169}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MAROCCO e FIORET

Presentata il 28 luglio 1976

Attribuzione di un punteggio preferenziale ai mutilati ed invalidi del lavoro nell'assegnazione di case popolari ed economiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, ha dettato norme per l'assegnazione degli alloggi economici e popolari costruiti con il contributo dello Stato, prevedendo l'assegnazione di due punti aggiuntivi in favore dei grandi invalidi civili o militari permanentemente inabili al lavoro e un punto per i mutilati ed invalidi civili e militari, vedove di guerra o per cause di guerra.

Il legislatore nel codificare tale beneficio si è dimenticato dei mutilati ed invalidi del lavoro, cioè proprio di quella categoria di persone che hanno subito minorazioni costruendo case per cittadini e lavoratori.

Tale affermazione non è fuori luogo quando si consideri che il tasso relativo al totale degli indennizzi risulta più elevato nell'edilizia, con 280 casi per mille operai l'anno. La graduatoria degli indici riferiti alla inabilità permanente vede ancora l'edilizia al primo posto.

In sostanza il gruppo edile presenta sempre i maggiori valori infortunistici sia

per quanto riguarda le cifre assolute che l'incidenza relativa; il peso degli infortuni occorsi in tale categoria sul totale dei casi indennizzati oscilla costantemente intorno al 30 per cento.

L'edilizia, pertanto, costituisce il gruppo industriale in cui più preoccupante risulta la situazione infortunistica sia per quanto riguarda l'incidenza del fenomeno che il suo aspetto evolutivo. Tale categoria produttiva, d'altronde, è caratterizzata nel nostro paese da una struttura del tutto particolare: infatti, la maggior parte delle imprese è di piccole dimensioni ed organizzata a carattere artigianale, svolge attività con elevato rischio di infortunio per le caratteristiche stesse delle lavorazioni, eterogenee, scarsamente tecnicizzate ed eseguite, quindi, in gran parte con prestazioni manuali.

È impensabile, quindi, che gli invalidi del lavoro che tanto contribuiscono per la risoluzione del problema della casa, continuino ad essere esclusi dai benefici riconosciuti ad altre categorie di invalidi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il punto 6) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è sostituito dal seguente:

« 6) Punti due per i grandi invalidi civili o militari del lavoro inabili permanentemente al lavoro, e punti uno per i mutilati ed invalidi civili o militari o del lavoro o vedove di guerra o per cause di guerra o del lavoro ».